

## I-NOTE N. 51 / 2022 – BANKING AND FINANCE

22 AGOSTO 2022

---

### HIGHLIGHTS

Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. Banca d'Italia pubblica l'aggiornamento delle relative disposizioni di vigilanza

Statuto di Banca D'Italia. Pubblicato il D.P.R. di approvazione del nuovo statuto

PSD2. Pubblicate le nuove FAQ di Banca d'Italia sugli strumenti a spendibilità limitata

Regolamento Emittenti. Pubblicate in GU le modifiche relative all'approvazione del prospetto

### DALLA CORTE

ABF. Il Collegio bolognese si esprime sulla refrattarietà del cliente a compilare la normativa antiriciclaggio che rappresenta causa giustificativa per l'esercizio del diritto di recesso

ABF. Il Collegio torinese si esprime sugli obblighi di disclosure delle condizioni contrattuali nel caso di rapporto di finanziamento con imputazione di interessi mediante ammortamento "alla francese"

### ALTRE NOTIZIE

Fondi europei per il venture capital. Emanato il Decreto di adeguamento alla normativa UE Investitori al dettaglio. La Commissione UE pubblica un report sugli obblighi di disclosure, gli incentivi nei loro confronti e le regole di adeguatezza da rispettare nella gestione dei relativi investimenti

### DISCLAIMER

*Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.*

## Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. Banca d'Italia pubblica l'aggiornamento delle relative disposizioni di vigilanza

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2022, il Provvedimento n. 302 del 29 luglio 2022 di Banca d'Italia recante modifiche alle *"Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa"*, adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate, da ultimo con provvedimento del 13 agosto 2020.

Le disposizioni in commento disciplinano le procedure sanzionatorie per le violazioni accertate da Banca d'Italia nell'esercizio dei compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, le predette disposizioni di vigilanza descrivono le varie fasi della procedura sanzionatoria: (i) accertamento delle violazioni; (ii) contestazione delle violazioni; (iii) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale; (iv) valutazione del complesso degli elementi istruttori; (v) proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento; (v) trasmissione della proposta agli interessati ed eventuale presentazione di ulteriori osservazioni al Direttorio; (vi) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio; (vii) notifica e pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

Con la modifica in commento, il testo delle disposizioni viene allineato alle innovazioni degli assetti organizzativi e procedurali conseguenti alla costituzione dell'Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio ("SNA").

A tal proposito, la novella prevede che, nell'ambito della fase di accertamento della violazione, prodromica all'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa, qualora l'irregolarità discenda dall'inosservanza delle disposizioni finalizzate al contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il perfezionarsi dell'accertamento medesimo si realizza attraverso l'apposizione agli atti del visto del Capo dello SNA, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Capo; da tale data, comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

Per quanto attiene alla successiva fase di contestazione della violazione da parte dell'autorità di vigilanza, lo SNA ha facoltà di procedere alla contestazione in relazione alle violazioni aventi ad oggetto irregolarità di propria competenza.

Con riferimento alla fase istruttoria, le conclusioni del relativo procedimento confluiscono, normalmente, in una proposta motivata, che è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio, previo visto del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria. La novella prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto violazioni in materia di antiriciclaggio, il visto può essere apposto dal Capo dello SNA.

Inoltre, nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, anche su segnalazione del Capo dello SNA, il Servizio RIV<sup>1</sup> può trasmettere gli atti del procedimento alla Commissione per l'Esame delle Irregolarità, che, una volta esaminati, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio. Tale segnalazione precedentemente era di esclusiva competenza del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria ovvero del Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria.

Il provvedimento in commento si applica anche alle procedure sanzionatorie avviate dalla Banca d'Italia nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico ("MVU").

Le modifiche sono entrate in vigore a partire dall'**11 agosto 2022** e si applicano alle irregolarità accertate successivamente alla loro entrata in vigore; i procedimenti in corso continuano a seguire l'iter procedurale previgente

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Statuto di Banca D'Italia. Pubblicato il D.P.R. di approvazione del nuovo statuto

**È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2022, il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2022 di approvazione del nuovo Statuto di Banca d'Italia le cui modifiche sono state approvate con delibera del 31 marzo 2022 dall'assemblea dei partecipanti di Banca d'Italia.**

In particolare, le modifiche introdotte sono volte al recepimento delle disposizioni della legge di Bilancio per il 2022 che stabiliscono l'innalzamento dal 3 per cento al 5 per cento della soglia massima di detenzione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, con effetto dal primo gennaio 2022.

Il provvedimento in commento prevede altresì una revisione del ruolo del collegio sindacale e dei revisori dei conti e l'ottimizzazione del funzionamento degli organi decisionali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## PSD2. Pubblicate le nuove FAQ di Banca d'Italia sugli strumenti a spendibilità limitata

**Banca d'Italia ha pubblicato un elenco aggiornato di FAQ relative al Provvedimento dell'11 ottobre 2018 e successive modificazioni nell'ambito della Direttiva 2015/2366/UE ("PSD2") con riferimento ai soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata (cd. "strumenti privativi").**

In particolare, le FAQ riguardano:

- la possibilità di elaborare le segnalazioni in lingua inglese, che resta esclusa; è ammessa solo la possibilità di integrare le informazioni della segnalazione effettuata in lingua italiana rinviando alla relativa documentazione redatta in lingua inglese;
- l'utilizzo della PEC nella trasmissione delle segnalazioni, equiparato a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno; pertanto, anche un operatore con sede all'estero che offra in Italia servizi basati su strumenti a spendibilità limitata è tenuto, in linea di principio, a dotarsi di un indirizzo PEC con le modalità organizzative ritenute più idonee;
- l'interpretazione corretta di "formato che assicura integrità e inalterabilità" delle segnalazioni che si sostanzierebbe nel formato pdf immodificabile;
- i controlli di conformità delle informazioni che devono essere effettuati dalla struttura interna alla quale, in base all'organizzazione interna dell'operatore, è affidato il controllo di conformità alle norme; può quindi trattarsi, ad esempio, del *compliance officer* o del *compliance manager*;
- la possibilità di adottare una notifica cumulativa in caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata con caratteristiche simili;
- le soglie previste per gli obblighi di comunicazione degli strumenti prepagati a spendibilità limitata che devono essere calcolate con riferimento al valore complessivo delle operazioni eseguite ai fini della valutazione della sussistenza dell'obbligo di comunicazione; pertanto la segnalazione dovrà prendere a riferimento gli importi spesi in ciascuno Stato membro in cui si trovano gli utilizzatori degli strumenti di pagamento a spendibilità limitata;
- la possibilità di utilizzare gli strumenti a spendibilità limitata emessi da un operatore italiano al di fuori dei confini nazionali e viceversa;
- l'applicabilità del provvedimento e dell'obbligo di notifica anche ai buoni carburante;

HIGHLIGHTS

---

<sup>1</sup> Il Servizio RIV (Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza) è l'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati da Banca d'Italia e in tale qualità cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria.

- i termini previsti per le segnalazioni dei soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata è il 30 aprile successivo all'anno solare di riferimento; tuttavia, qualora in tale data non siano disponibili dati definitivi si potranno inviare dati provvisori (anche non certificati) cui dovrà far seguito l'invio dei dati definitivi (certificati) non appena disponibili e comunque non oltre il successivo 30 giugno con esplicita menzione di tale circostanza in fase di trasmissione; con riferimento ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica il termine è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio può essere considerata come *dies a quo* per il calcolo del predetto periodo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **Regolamento Emittenti. Pubblicate in GU le modifiche relative all'approvazione del prospetto**

**È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, la delibera Consob n. 22423 del 28 luglio 2022 recante modifiche del Regolamento Emittenti concernenti la disciplina del prospetto.** Il provvedimento in commento intende garantire la piena conformità dell'ordinamento nazionale alla disciplina europea contenuta nel regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), eliminando le disposizioni regolamentari che prevedono la verifica della completezza della domanda di approvazione e la durata massima del procedimento amministrativo, di cui all'art. 8 del Regolamento Emittenti.

In particolare, le modifiche riguardano:

- la possibilità per l'emittente e/o l'offerente di illustrare alla Consob le questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta o l'ammissione alle negoziazioni, al fine di effettuare una valutazione sui contenuti del prospetto e favorire la celerità della successiva istruttoria volta all'approvazione del prospetto;
- la possibilità di redigere il prospetto in una lingua diversa da quella nazionale, ferma restando la possibilità di esigere la traduzione della nota di sintesi;
- la riduzione degli oneri per i soggetti che promuovono offerte transnazionali, con la possibilità di utilizzare la lingua inglese ai fini della redazione del prospetto (con necessità di prevedere la traduzione della nota di sintesi in lingua italiana, per esigenze di tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati).

La delibera prevede che ai procedimenti di approvazione dei prospetti, avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari nella formulazione vigente anteriormente a tale data.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **ABF. Il Collegio bolognese si esprime sulla refrattarietà del cliente a compilare la normativa antiriciclaggio che rappresenta causa giustificativa per l'esercizio del diritto di recesso**

**Il Collegio bolognese, con la decisione in commento, prevede che la reticenza del cliente a compilare il modulo antiriciclaggio rappresenta causa giustificativa del recesso dal contratto di conto corrente bancario.**

Nella specie, parte ricorrente contestava, in primo luogo, la correttezza del recesso operato dalla banca in relazione a due contratti di conto deposito con l'intermediario. A tale proposito, il Collegio evidenzia come tale recesso si inserisca nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato, essendo, quindi, ulteriormente sussumibile nell'ambito dei recessi *ad nutum*, di cui all'art. 1855 c.c., per i quali la legge si limita a richiedere che venga riconosciuto un adeguato preavviso alla controparte (pari ad almeno a 15 giorni).

HIGHLIGHTS

DALLA CORTE

Nel caso di specie, i termini negoziali di preavviso sono fissati in 60 giorni, tuttavia la correttezza dell'esercizio del diritto di recesso deve essere valutato dal giudice del merito, il quale non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Conseguenzialmente, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di temperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici.

Nel caso di specie, il recesso non appare sprovisto di razionalità in ragione della refrattarietà del cliente a completare, nonostante plurimi e addirittura enfatici solleciti dell'intermediario, la profilatura anticiclaggio che, a parere del Collegio, costituisce certamente una ragione di per sé sufficiente per giustificare la rottura del rapporto negoziale che risulta pertanto essere, in una ottica di rispetto delle Disposizioni di Trasparenza dell'autorità di vigilanza, correttamente esercitata, anche sotto il piano della motivazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

### **ABF. Il Collegio torinese si esprime sugli obblighi di *disclosure* delle condizioni contrattuali nel caso di rapporto di finanziamento con imputazione di interessi mediante ammortamento "alla francese"**

**Il Collegio torinese, con la decisione in commento, si occupa del tema della trasparenza delle condizioni di contratto di un prestito personale, relativamente all'imputazione degli interessi con ammortamento "alla francese", nell'ipotesi in cui il cliente asserisca di non essere stato edotto della maggior convenienza di altri piani di rimborso e non abbia mai sottoscritto e ricevuto copia del piano di ammortamento.**

Nel caso in esame, la parte ricorrente ha proposto censura in ordine all'asserita violazione dei canoni di trasparenza, correttezza e buona fede nella fase precontrattuale da parte dell'intermediario, che avrebbe impedito al cliente di avere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto.

In particolare, nonostante le condizioni generali di contratto prevedessero espresso richiamo al calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento "alla francese" – nonché il consenso espresso al ritiro di una copia della documentazione precontrattuale – il ricorrente contestava la condotta dell'intermediario, che non avrebbe consentito di avvedersi della maggior onerosità del piano di rimborso "alla francese" in caso di estinzione anticipata del mutuo<sup>2</sup>.

Il Collegio, tuttavia, rileva l'insussistenza di specifici obblighi di comportamento per l'intermediario di rendere edotto il cliente della maggior convenienza di ulteriori e differenti modalità di rimborso. Precisa il Collegio che tale obbligo non sarebbe rinvenibile neanche a livello di normativa secondaria, che richiede sul punto: "*nel rispetto dell'autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni*"<sup>3</sup>, non prevedendo la ricomprensione delle "possibili" modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali.

<sup>2</sup> Nell'ammortamento "alla francese", infatti, il rimborso del capitale è più lento – siccome le prime rate rimborsano perlopiù la quota interessi – rispetto a piani alternativi, come l'ammortamento "all'italiana", nel quale la quota capitale è costante e la quota interessi è decrescente, ma dei quali il cliente lamenta di non essere stato edotto dall'intermediario.

<sup>3</sup> (Sez. 1, par. 1.1., delle "Disposizioni di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia, che chiariscono l'orientamento e l'interpretazione teleologica della disciplina sulla trasparenza)

Infatti, sebbene sia pacifico che le parti del contratto di mutuo bancario possano regolamentare il tasso di interesse in forme diverse e pianificarne il rimborso secondo le modalità più opportune, la scelta di proporre alla clientela un piano di ammortamento “alla francese” rimane ascrivibile – come sostenuto dal Collegio – alla discrezionalità imprenditoriale dell’intermediario che, in forza dei principi della libertà d’iniziativa economica e dell’autonomia negoziale, è libero di praticare le *pricing policies* che ritiene più opportune.

A tal proposito, il Collegio arbitrale argomenta che, laddove si ritenesse che l’intermediario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento prescelto per *pricing policy* rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose potenzialmente praticabili sul mercato da altri operatori, “ciò significherebbe ritenere gli operatori bancari e finanziari assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale”.

Tale assunto spingerebbe irragionevolmente l’interpretazione degli obblighi di trasparenza ben oltre alla pacifica funzione di sopperire alla normale asimmetria informativa del cliente rispetto all’intermediario, intendendoli come un rimedio (non previsto dal legislatore e non suffragato dalla giurisprudenza) a una presunta non conoscenza, da parte del cliente, delle altre opportunità rintracciabili sul mercato; alla luce delle considerazioni sopra esposte il Collegio torinese ha rigettato il ricorso in esame.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Fondi europei per il *venture capital*. Emanato il Decreto di adeguamento alla normativa UE

**È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2022, il D.Lgs. n. 113 del 2 agosto 2022, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale.**

In particolare, il Regolamento (UE) 2017/1991 ha modificato il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (“Regolamento EuVECA”) e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (“Regolamento EuSEF”) per riformare alcuni elementi normativi che sono stati ritenuti fattori critici rispetto allo sviluppo del mercato di tali fondi. A tal fine, il Regolamento ha: (i) ampliato la possibilità di adoperare le denominazioni EuVECA e EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all’art. 6 della direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”), prima previsto esclusivamente ai gestori di minori dimensioni (cosiddetti “sotto-soglia”); (ii) esteso la tipologia delle imprese ammissibili (prevedendo anche le imprese quotate sui un mercato di crescita delle PMI); (iii) diminuito i costi associati alla commercializzazione dei fondi all’interno dell’Unione.

Per usufruire della denominazione EuVECA o EuSEF per la commercializzazione dei fondi gestiti, il gestore “sottosoglia” deve registrarsi presso l’autorità competente del proprio Stato membro d’origine, ai fini del rilascio del relativo “passaporto”.

Sul punto, il Decreto individua la Banca d’Italia e la Consob, in ragione delle diverse attribuzioni e finalità indicate dall’articolo 5 del TUF, come Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF.

Il provvedimento in esame entrerà in vigore a partire dal **23 agosto 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Investitori al dettaglio. La Commissione UE pubblica un *report* sugli obblighi di *disclosure*, gli incentivi nei loro confronti e le regole di adeguatezza da rispettare nella gestione dei relativi investimenti

**La Commissione UE ha pubblicato il *final report* su *disclosure*, incentivi e regole di adeguatezza con riferimento agli investitori al dettaglio e ai relativi investimenti.**

Tale studio nasce dalla necessità di tutelare nell'ambito dei mercati finanziari europei gli investitori al dettaglio.

Infatti, i predetti mercati sono connotati da complessità e varietà di prodotti e molto spesso le modalità in cui sono presentati i prodotti di investimento sono tali da rendere difficile per il consumatore eseguire una valutazione precisa e razionale delle informazioni ricevute e conseguentemente prendere decisioni avvedute che soddisfino le proprie effettive finalità di investimento.

Pertanto, esiste il rischio concreto che le decisioni di investimento siano guidate da fattori diversi dalla scelta razionale.

Il *report* in commento evidenzia che la legislazione UE nel settore della protezione degli investitori al dettaglio ha lo scopo di: (i) affrontare le sfide derivanti dall'asimmetria informativa e dalla mancanza di trasparenza dei prodotti; (ii) rendere la i diversi prodotti finanziari più facilmente accessibili per i consumatori attraverso l'informativa precontrattuale, prevedendo a tal fine che i consulenti agiscano nel migliore interesse del cliente e siano in grado di offrire una consulenza imparziale sulla base di una chiara valutazione delle necessità dei clienti, degli obiettivi e della loro situazione finanziaria; (iii) prevenire i conflitti di interesse e assicurare che i potenziali conflitti di interesse siano oggetto di adeguata *disclosure*.

In questo contesto, la Commissione UE ha analizzato tutti gli aspetti critici e fornito elementi per lo sviluppo della strategia di investimento al dettaglio annunciata per il 2022, che è una delle azioni previste nell'ambito del Piano d'azione della *Capital Markets Union* ("CMU").

L'obiettivo della strategia di investimento al dettaglio è di rispondere alle nuove sfide del mercato, come la crescente digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti e l'uso dei canali di distribuzione digitali.

Gli obiettivi della strategia di investimento al dettaglio, come definiti nel piano d'azione della CMU, dovrebbero garantire che gli investitori al dettaglio:

- beneficino di una protezione adeguata;
- ricevano consulenze di investimento adeguate;
- abbiano accesso a mercati aperti, connotati da una varietà di servizi e prodotti finanziari competitivi ed economici;
- ricevano informazioni trasparenti, comparabili e comprensibili sui prodotti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Consultazioni concluse

*normativa non ancora emanata*

### BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

### CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

### IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinqies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

#### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*



A cura del Dipartimento Banking and Finance

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)